

Faenza, 5 luglio 2022

Spett.

CSC SARDEGNA SOLIDALE ODV

Cagliari

Via mail

Oggetto: consulenza n. 10/2022 - Federazione Nazionale Diabete Giovanile
- delibera assembleare

Spett. Csv,

rispondo alla vostra richiesta di consulenza in oggetto formalizzata via mail in data 28/6/2022.

1) LE RICHIESTE

Si chiede di valutare la legittimità della delibera adottata dall'assemblea ordinaria dei soci della FDG, tenuta in data 21/22 maggio 2022 a Taormina, nella parte relativa a "Elezione degli organi: Presidente, Vice Presidenti, Consiglio Federale-Nomina del Segretario".

La richiesta di parere si articola su 8 punti.

1) Il Presidente uscente (...) non ha convocato i soci onorari che, per Statuto, hanno diritto di voto in Assemblea.

2) Il Presidente dell'Assemblea non ha verificato se la convocazione fosse stata fatta secondo le regole.

3) Il socio onorario Liana Proni è stata convocata in qualità di Segretaria del Consiglio ed ha espresso il suo voto in Assemblea.

4) I rappresentanti delle Associazioni non erano stati designati (tranne per due associazioni) con indicazione scritta dalle Associazioni medesime.

5) Sono state accettate due deleghe verbali dell'Associazione di Viterbo e non sono pervenute per scritto entro la fine dell'Assemblea (e non è dato sapere se sono state inviate in seguito in quanto il Presidente non le ha mai prodotte.)

6) Non è stata accettata la delega dell'Associazione ADIG SARDA, nella persona del Presidente ..., rilasciata a favore del socio onorario Proni Liana con la motivazione che si trattava di delega rilasciata non in ambito della medesima associazione, mentre nulla è previsto in questo senso nello Statuto.

7) La commissione elettorale si è costituita senza alcuna nomina con due persone che non appartenevano all'Assemblea e che non erano state autorizzate a presiedere alla riunione, contrariamente a quanto previsto nel regolamento elettorale. Le schede sono state siglate dal Presidente e dopo essere state votate! (come si evince dal verbale)

8) Si è eletto un solo Vicepresidente mentre lo Statuto prevede che debbano essere due.

E' allegata alla richiesta di parere anche la convocazione di una nuova assemblea ordinaria, indetta per il 23-24 luglio 2022, per il riesame della vicenda elettorale sopra indicata con eventuali nuove elezioni; la convocazione è stata effettuata a nome di 5 associazioni locali socie della Federazione.

2) RISPOSTA

2.1) Aspetti preliminari

In via preliminare si segnalano alcuni punti fondamentali.

1) L'art. 23 C.C. prevede che "le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero"; si tratta di una norma dettata in tema di associazioni riconosciute, ma pacificamente ritenuta estensibile in via analogica anche alle associazioni non riconosciute (come quella istante). In particolare

si sottolinea la necessaria qualifica di "associato" di chi voglia agire in giudizio contro l'associazione.

2) L'art. 2697 C.C. prevede che "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento": in sostanza l'onere della prova incombe sull'associato che vuole agire contro l'associazione.

3) L'assemblea può sempre revocare le proprie deliberazioni sostituendole con altre, esenti da vizi, fermi restando "i diritti acquisiti dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima" (art. 23 comma 2, C.C.).

2.2) Il procedimento di costituzione dell'assemblea

Posto quanto sopra è noto che tra le violazioni di legge e di statuto vi sono (anche) quelle relative alla **procedura di convocazione e di regolare costituzione dell'assemblea**: in sostanza l'assemblea può validamente deliberare sulle materie previste dall'avviso di convocazione se (prima) sono state rispettate le **norme procedurali** previste dallo statuto e dalla legge per la legittima costituzione dell'organo sociale.

L'associazione istante si compone di soci ordinari e di soci onorari (detti anche sostenitori): sono soci ordinari le associazioni locali e sono soci onorari/sostenitori "le persone fisiche o giuridiche ... attiv(e) nell'ambito socio/sanitario e/o economico" vagliate in via preliminare dal Consiglio Federale e poi ammesse dall'assemblea (art. 5 statuto).

L'assemblea generale dei soci è "costituita dai rappresentanti delle associazioni federate con attribuzione di n. 2 voti per ognuna e dai soci onorari (con attribuzione di n. 1 voto per ognuno), che risultino in regola con le disposizioni statutarie della Federazione" (art. 7 statuto).

Dall'avviso di convocazione dell'assemblea del 23/24 luglio 2022 pare di capire che i soci onorari/sostenitori siano n. 3 persone fisiche (Loy, Mandas, Proni).

La convocazione dell'assemblea è effettuata dal Presidente "in forma scritta e deve contenere l'ordine del giorno, le date ed il luogo della convocazione" (art. 7 statuto).

Posto quanto sopra se ne deduce che, **se risulta provato che il Presidente non ha inviato l'avviso di convocazione ai soci onorari/sostenitori (punto n.1 della richiesta)**, l'assemblea non si è regolarmente costituita, per cui tutte le sue deliberazioni sono potenzialmente annullabili. In questa fase procedurale occorre infatti che la convocazione sia inviata a **tutti** i soci, a nulla rilevando il **numero dei soci non avvisati**: si tratta della tutela del diritto del **singolo** socio a partecipare alla vita associativa secondo le norme di statuto, non essendo concesso al Presidente decidere quali soci invitare e quali non invitare.

Il mancato invio dell'avviso di convocazione a tali soci onorari/sostenitori può però essere **sanato** dalla loro eventuale presenza in assemblea, nota per altri canali: è questo il caso della socia onoraria/sostenitore sig.ra Liana Proni che risulta presente (v. verbale pag. 2). In sintesi, dai documenti consegnati, pare che non siano stati avvisati e non erano comunque presenti in assemblea n. 2 soci onorari/sostenitori (Loy e Mandas).

Si ricorda che è compito del Presidente dell'assemblea verificare, tra l'altro, "la regolarità della costituzione" (art. 2371, comma 1, C.C.) dell'assemblea stessa: in questo ambito spetta al Presidente verificare (anche) la regolarità dell'invio degli avvisi di convocazione a tutti i soci.

L'azione di annullamento della delibera assembleare adottata da un'assemblea non legittimamente costituita va esperita dall'associato entro 5 anni, essendo applicabile l'art. 1442 C.C. in materia di contratti, secondo un consolidato indirizzo della Corte di Cassazione.

La risposta al quesito posto potrebbe terminare con questa prima analisi: per completezza si espongono ulteriori considerazioni sugli altri punti della richiesta.

2.3) Ulteriori profili: a) le deleghe

L'associazione in oggetto ha come soci (ordinari) altre associazioni, che possono/devono essere presenti in assemblea con due delegati cadauna.

La designazione delle persone delegate a partecipare all'assemblea in nome e per conto della singola associazione locale deve avvenire in forma scritta (v. art. 8, comma 2, disp. attuazione C.C. e art. 2372, comma 1, C.C.) in quanto il Presidente dell'assemblea "*accerta l'identità e la legittimazione dei presenti*" (art. 2371 comma 1, C.C.), sia per constatare il raggiungimento del quorum costitutivo previsto dallo statuto che per consentire loro di esercitare i diritti previsti dallo statuto (intervento, voto).

Tale impostazione è confermata anche dal verbale dell'assemblea del 21/22 maggio 2022 ove si menziona il fatto che per l'associazione locale "AGD VITERBO" le deleghe sono state enunciate a voce e che "*manderanno in seguito deleghe scritte*".

Da quanto sopra deriva che il Presidente dell'assemblea non doveva ammettere a partecipare all'assemblea del 21/22 maggio 2022 i delegati della "AGD VITERBO" in quanto non era presente il documento scritto di delega, a nulla rilevando che tale documento sia stato (eventualmente) trasmesso dopo che l'assemblea si era conclusa.

In merito alla delega conferita dall'associazione locale "ADIG SARDA" alla socia onoraria Liana Proni, si segnala che l'art. 8, comma 2, disp. att. C.C., prevede che "*se non è vietato dall'atto costitutivo o dallo statuto, gli associati possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri associati mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione*"; lo statuto della FDG non prevede nulla in tale materia.

La norma citata prevede che entrambi i soggetti, conferente e ricevente la delega, abbiano la qualifica di "associato" alla FDG e non che abbiano la qualifica di associati della stessa associazione locale (cioè della ADIG SARDA), per cui ne deriva che la delega in oggetto (scritta) era pienamente valida e che la socia Liana Proni poteva votare, oltre che in proprio nome, anche in nome e per conto della ADIG SARDA.

2.4) Ulteriori profili: b) gli scrutatori

Al punto 7 della richiesta si espongono alcuni profili di presunta illegittimità della commissione elettorale: assenza di nomina, persone non socie.

Lo statuto ed il regolamento elettorale non prevedono alcuna norma in tale materia per cui si applicano i principi generali:

-la nomina degli scrutatori è rimessa all'assemblea, generalmente su proposta del Presidente;

-le persone degli scrutatori possono essere soci o non soci, a discrezione dell'assemblea.

Il verbale dell'assemblea del 21/22 maggio 2022 recita che "viene nominato un comitato elettorale composto dalla sig.ra ... "Presidente" e dalla sig.ra ... "Scrutatrice". Tiene conto de(lla) votazione la segretaria Proni.". Sul punto il verbale non riporta alcuna contestazione da parte dei soci presenti per cui se ne deduce che la nomina del "comitato elettorale" sia stata accettata in modo unanime dall'assemblea.

Si ricorda, in ogni caso, che il controllo del lavoro del "comitato elettorale" spetta al Presidente dell'assemblea che ha la responsabilità di "accerta(re) i risultati delle votazioni" fermo restando che "degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale" (art. 2371, comma 1, C.C.); il verbale dell'assemblea riporta che, dopo la proclamazione degli eletti, "il presidente ... raccolte e vidimate le schede le allega alla documentazione dell'assemblea", si intende riferite sia alla elezione del Presidente che del Vicepresidente, per cui esse rimangono accessibili all'associato che intenda adire le vie giudiziali.

2.4) Ulteriori profili: c) i Vice Presidenti

Lo statuto prevede che l'ufficio di presidenza sia "composto dal Presidente e dai due Vicepresidenti", tutti eletti dall'assemblea (art. 7 statuto); nella richiesta di parere (punto 8) si eccepisce che l'assemblea del 21/22 maggio 2022 abbia eletto un solo Vicepresidente.

DOTT. TIZIANO CERICOLA

Commercialista

Revisore legale

Il verbale della assemblea in oggetto riporta che vi era un solo candidato alla carica di Vicepresidente nonostante l'invito rivolto a tutti i soci di esprimere altre candidature "per poter procedere, come da statuto, all'elezioen dei due Vicepresidenti".

In tale situazione l'assemblea, organo sovrano dell'associazione, ha deliberato di eleggere un solo Vicepresidente, restando inteso che l'altra carica resta al momento vacante; l'ufficio di Presidenza è comunque validamente costituito essendo composto dalla maggioranza dei suoi membri (due su tre).

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Dott. Tiziano Cericola

